

Regolamento organizzativo e didattico del corso di dottorato di ricerca: “Elettronica Applicata” Dipartimento di Ingegneria

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di Dottorato di Ricerca in Elettronica Applicata (d'ora in avanti denominato più brevemente “corso”).

Articolo 2

Obiettivi formativi e organizzazione del corso

1. Obiettivo del corso è preparare, attraverso una formazione di alto livello nel campo delle scienze e delle tecnologie relative all'ingegneria elettronica e alle sue applicazioni, figure di elevata professionalità con una solida preparazione di base.

I dottori di ricerca dovranno essere esperti con competenze per progettare e condurre programmi di ricerca, capaci di operare nel settore dell'alta formazione e della produzione di alta qualificazione, adatti all'inserimento sia in realtà produttive sia in enti di ricerca con forte propensione all'innovazione e allo sviluppo.

Le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro risultano elevate, grazie anche alla natura multidisciplinare del corso che offre molte attività di ricerca incardinate in progetti classificabili come ricerca applicata e ricerca industriale in molti casi svolti in collaborazione con aziende o altri enti di ricerca. La caratteristica applicativa di molte delle conoscenze acquisite consente ai candidati un loro apprezzamento diretto dal mondo industriale.

2. I principali ambiti disciplinari dell'attività dottorale sono quelli propri dei seguenti Settori Scientifico-Disciplinari quali i Fondamenti Chimici delle Tecnologie, Fisica Sperimentale, Fisica della Materia, Fisica Tecnica Ambientale, Elettrotecnica, Elettronica, Campi Elettromagnetici, Telecomunicazioni, Bioingegneria Elettronica e Informatica

3. La sede amministrativa del corso è il Dipartimento di Ingegneria dell'Università Roma Tre.

4. Sono organi del corso il Coordinatore e il Collegio dei Docenti

Articolo 3

Composizione del Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti del corso è composto nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa:

- a) da docenti universitari, individuati nella proposta di attivazione;
- b) da due rappresentanti degli iscritti al corso, appartenenti ad anni di corso differenti, che partecipano alle riunioni dell'organo con funzione consultiva per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del corso; essi non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale.

Componenti del Collegio potranno inoltre essere, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa:

- c) primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi di enti pubblici di ricerca;
- d) esperti di comprovata qualificazione, anche non appartenenti ai ruoli dell'università o altri enti accreditati.

2. La sostituzione di componenti o l'ingresso di ulteriori membri nel Collegio, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa, è proposta dal Collegio dei Docenti al Consiglio di Dipartimento e formalizzata con decreto del Direttore del Dipartimento.

3. I componenti di cui alla lettera b) sono individuati mediante procedura elettorale indetta dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del corso. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i dottorandi iscritti al corso (esclusi quelli in cotutela, iscritti in via principale in una università estera) al momento dell'indizione della procedura elettorale, per la quale si applica l'art. 41, comma 6 dello statuto di Ateneo, in base al quale il quorum di validità della votazione è pari al 15% degli aventi diritto di voto. L'atto di indizione fissa le ulteriori regole della procedura.

4. Il mandato dei componenti di cui alla lettera b) dura sino alla conclusione del ciclo formativo del rispettivo corso, ovvero alla cessazione dell'iscrizione qualora tale cessazione si verifichi prima del termine del ciclo formativo. Alla cessazione dalla carica di uno dei rappresentanti, per qualunque motivo avvenuta, il Direttore del Dipartimento procede all'indizione di una nuova procedura elettorale per la ricostituzione della rappresentanza decaduta.

Articolo 4

Attribuzioni e modalità di funzionamento del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei Docenti:

- a) elegge al suo interno il proprio Coordinatore;
- b) organizza l'offerta formativa, sovrintendendo alla gestione da parte dei docenti guida dell'attività scientifica e didattica degli iscritti al corso;
- c) propone al Rettore la sottoscrizione di convenzioni di cotutela di tesi con atenei stranieri ai fini del rilascio di doppio titolo di dottore di ricerca;
- d) delibera in ordine all'attività dei dottorandi e alla loro valutazione;
- e) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi, poi nominate con Decreto Rettorale;
- f) delibera in ordine alla designazione dei valutatori delle tesi per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominati dal Direttore del Dipartimento;
- g) delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominate con Decreto Rettorale;
- h) riferisce al Consiglio del Dipartimento in merito all'organizzazione e alle attività del corso;
- i) propone al Consiglio del Dipartimento l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti;
- j) propone al Rettore, ai sensi dell'articolo 10 comma 6 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, eventuali modifiche o integrazioni al bando per l'accesso;
- k) propone al Consiglio del Dipartimento la stipula di convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati;
- l) propone al Consiglio del Dipartimento l'adozione del presente regolamento, nonché le sue successive modifiche e integrazioni;
- m) propone al Consiglio del Dipartimento le modifiche o integrazioni della propria composizione;
- n) nomina commissioni interne per lo svolgimento di particolari funzioni.

2. Il Collegio dei Docenti si riunisce in tempo utile per espletare i compiti ad esso attribuiti; di regola almeno ogni due mesi e ogniqualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno o su richiesta firmata da almeno tre membri del Collegio. La convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica dal Coordinatore almeno cinque giorni prima della riunione stessa con l'ordine del giorno articolato per punti specifici. Il termine di convocazione può essere ridotto in caso di particolare urgenza. Se necessario il Collegio dei docenti può avvalersi di procedure telematiche per svolgere particolari funzioni.

3. Le riunioni del Collegio dei Docenti sono presiedute dal Coordinatore o in sua assenza dal Vice Coordinatore o, qualora anch'egli sia assente, da un docente delegato dal Coordinatore e sono valide se coloro che hanno titolo a parteciparvi sono stati regolarmente convocati ai sensi del comma precedente e intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato previamente per iscritto, anche in forma telematica, la propria assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza.

4. Le deliberazioni del Collegio dei Docenti sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti salvo i casi in cui la legge o la regolamentazione di Ateneo preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi presiede in sua vece. Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei componenti si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza. Le votazioni si svolgono per alzata di mano.

5. Il Coordinatore, anche su indicazione dei membri del Collegio dei Docenti, può invitare persone non appartenenti al Collegio dei Docenti a partecipare alle sedute del Collegio, senza diritto di voto, qualora ne sia ritenuta opportuna la presenza per la trattazione di specifici argomenti.

6. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado.

Articolo 5

Accesso al corso

1. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini dell'ammissione al corso si svolge con la seguente modalità:

- valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+30).

2. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito relativa ai posti riservati a candidati in possesso di titolo estero si svolge con la seguente modalità:

- valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+30);

Il colloquio può essere svolto anche in modalità telematica.

Articolo 6

Docenti guida

1. Il Collegio dei Docenti, a seguito della comunicazione del Decreto Rettorale di composizione del corso da parte degli uffici competenti, si riunisce e assegna i docenti guida e i temi di ricerca ad ogni dottorando secondo le seguenti modalità

- a) il Coordinatore, o un suo delegato, svolge un'istruttoria di cui riferisce in Collegio, tenendo in debita considerazione il curriculum del dottorando, le aree di interesse per la ricerca del dottorando e dei docenti del Collegio, l'eventuale tematica della borsa assegnata e la disponibilità di uno o più docenti ad assumere il ruolo di docente guida;
- b) il docente guida è scelto all'interno del Collegio dei Docenti salvo il caso in cui il Collegio stesso nomini un tutor esterno dopo aver verificato l'esistenza delle necessarie condizioni di garanzia per una formazione adeguata dello studente. In caso positivo, il tutor esterno viene nominato a valle di una sua richiesta formale nella quale si impegna a osservare gli stessi doveri dei docenti guida previsti dal presente Art. 6. Al tutor esterno viene comunque affiancato un docente del Collegio;
- c) la sostituzione del docente guida può avvenire solo a seguito di apposita delibera del Collegio dei Docenti.

2. Le principali funzioni e responsabilità dei docenti guida sono:

- a) indirizzare e supervisionare l'attività scientifica e didattica dei dottorandi a loro assegnati;
- b) concordare insieme a ciascun dottorando a loro assegnato il Piano formativo da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Docenti;
- c) redigere il giudizio sull'attività di ciascuno dottorando da sottoporre al Collegio dei Docenti in sede di verifica del profitto.

3. Nei casi in cui siano stati assegnati docenti guida in numero superiore a uno, che condividono le responsabilità di cui al comma precedente, ogni eventuale controversia tra loro sarà risolta attraverso opportune e specifiche delibere assunte dal Collegio dei Docenti.

Articolo 7

Piani formativi dei dottorandi

1. Il piano contiene la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca di ciascun dottorando e dei relativi programmi di attività per ogni anno di corso, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all'estero ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria. La proposta di piano formativo è sottoposto da ciascun dottorando, d'intesa con il proprio docente guida, all'approvazione del Collegio dei Docenti.

2. I piani formativi approvati, con le eventuali modifiche, costituiscono riferimento per la verifica annuale, da parte del Collegio medesimo, dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascun dottorando.

3. L'attività, anche in lingua inglese, è organizzata in:

- a) attività di ricerca
- b) attività formative volte a fornire e/o completare le conoscenze e abilità dei dottorandi;
- c) attività didattica che si articola nella frequenza di insegnamenti, seminari o scuole di dottorato volte a fornire e/o completare le conoscenze e le abilità di base e specifiche dei dottorandi ;
- d) attività a scelta dello studente, coerenti con il percorso formativo e/o con il tema di ricerca del dottorando;

4. Il Collegio potrà effettuare, in itinere, una revisione dei piani in considerazione dell'insorgenza di cause che ne possano pregiudicare l'attuabilità.

Articolo 8 **Verifiche del profitto**

1. Il Collegio dei Docenti verifica l'assolvimento degli obblighi formativi di ciascun dottorando, previsti nel relativo piano formativo:

- per il primo e il secondo anno, entro la prima riunione ordinaria del Collegio successiva al termine dell'anno accademico;
- per il terzo anno, in tempo utile per formulare il giudizio finale di ammissione/non ammissione all'esame finale.

2. Alla fine del primo e del secondo anno ciascun dottorando consegna una relazione scritta sull'attività di ricerca e studio svolta, sugli obiettivi raggiunti e sulle pubblicazioni prodotte. Tale relazione viene inoltre presentata in forma di seminario pubblico, di norma entro il mese di novembre, al fine di permettere al Collegio dei Docenti, acquisito il parere del docente guida, di valutare l'attività e formulare il giudizio di ammissione all'anno successivo.

Per la valutazione dell'attività del terzo anno si fa riferimento a quanto previsto per l'ammissione all'esame finale; il dottorando presenta la propria attività in forma di seminario pubblico al fine di permettere al Collegio dei Docenti di esprimersi sull'ammissione all'esame finale o sul rinvio.

3. Qualora una verifica risulti parzialmente negativa, ovvero in presenza di giustificati motivi di impedimento al completo assolvimento degli obblighi formativi del dottorando, il Collegio dei Docenti può deliberare di procedere alla ripetizione della verifica annuale del profitto. Tale ripetizione ha luogo in data differita per non più di due mesi rispetto al termine dell'anno accademico e per una sola volta nel triennio di corso di ciascun dottorando. Qualora tale caso si verifichi per un dottorando con borsa, all'atto della ricezione del verbale del Collegio con cui è disposto il differimento della verifica annuale, l'amministrazione procede immediatamente alla sospensione della borsa, la cui erogazione, comprensiva degli eventuali arretrati, riprende al momento dell'acquisizione del verbale con cui il Collegio esprime il proprio giudizio positivo sul superamento della verifica da parte del dottorando e sul regolare proseguimento delle attività formative.

4. In caso di giudizio negativo definitivo, il Collegio delibera la decadenza del dottorando dal corso e di conseguenza decade il diritto alla fruizione della eventuale borsa di studio. L'esclusione dal corso del dottorando è quindi disposta con provvedimento del Dirigente competente.

5. Per gli anni accademici successivi al primo, in occasione dell'adozione della delibera sull'ammissione dei dottorandi all'anno successivo, il Collegio, su proposta dei docenti guida, può esonerare dal pagamento delle tasse gli iscritti senza borsa indicandone la copertura finanziaria.

Articolo 9 **Adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici**

1. Per lo svolgimento delle loro attività, e nel rispetto dei regolamenti vigenti, i dottorandi sono tenuti ad osservare le seguenti indicazioni:

- a) nelle comunicazioni ufficiali devono essere utilizzati gli indirizzi istituzionali;
- b) la frequenza di corsi, seminari, scuole o simili deve essere certificata dall'oratore o dal soggetto organizzatore;
- c) di ogni attività che contribuisca al piano formativo deve essere data comunicazione ai docenti guida e al Coordinatore;
- d) tutte le attività svolte dallo studente nell'ambito del piano formativo approvato, così come quanto pubblicato, dovranno riportare l'affiliazione accademica. Eventuali altre attività prive

- di tale indicazione non saranno oggetto di valutazione. Per l'uso dell'affiliazione accademica per attività e/o pubblicazioni non previste dal piano formativo dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Collegio dei Docenti;
- e) la frequentazione dei laboratori di ricerca deve essere autorizzata dal responsabile del laboratorio e dai docenti guida.
 - f) le autorizzazioni per le missioni, per i soggiorni all'estero, per le partecipazioni a scuole, congressi e simili devono essere richieste al Coordinatore, controfirmate da almeno un docente guida, e con l'indicazione sottoscritta del titolare dei fondi e del fondo su cui graverà la spesa. Tutti i soggiorni e le missioni all'estero che comportano un incremento della borsa devono essere autorizzati dal Collegio, così come tutte le missioni di durata superiore ad un mese;
 - g) le richieste di autorizzazione per le missioni (per le partecipazioni a scuole, congressi e simili) devono essere firmate dal dottorando, dal responsabile del progetto su cui grava la spesa e da almeno un docente guida se diverso dal responsabile del progetto. L'amministrazione provvederà a far firmare al Coordinatore e al Direttore del Dipartimento le richieste correttamente presentate.
 - h) le richieste di autorizzazione per i soggiorni e le missioni all'estero che comportano un incremento della borsa così come tutte le missioni di durata superiore ad un mese devono essere motivate, firmate dal dottorando e almeno da un docente guida e devono essere trasmesse al Coordinatore che le sottopone all'approvazione del Collegio dei Docenti;
 - i) le richieste di autorizzazione per lo svolgimento di didattica integrativa e tutorato devono essere firmate dal dottorando e almeno da un docente guida e devono essere trasmesse al Coordinatore che le sottopone all'approvazione del Collegio dei Docenti
 - l) le richieste di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi, anche retribuiti, devono essere firmate dal dottorando e almeno da un docente guida e devono essere trasmesse al Coordinatore che le sottopone all'approvazione del Collegio dei Docenti
 - m) ulteriori richieste per cui è necessaria l'autorizzazione del Collegio, secondo la normati o i regolamenti vigenti, devono essere firmate dal dottorando e almeno da un docente guida e trasmesse al Coordinatore che le sottopone all'approvazione del Collegio dei Docenti
 - n) le richieste di rimborso sul fondi del dottorato devono essere motivate, firmate dal dottorando e almeno da un docente guida e devono essere trasmesse al Coordinatore che le sottopone all'approvazione del Collegio dei Docenti
 - o) per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile devono essere osservate le disposizioni e le procedure vigenti presso il Dipartimento sede del corso di dottorato.

Articolo 10

Esame finale

1. Il Collegio avvia le procedure per l'ammissione dei dottorandi all'esame finale per il conferimento del titolo di dottore di ricerca secondo le modalità e tempistiche previste dall'articolo 12 del Regolamento di Ateneo sui corsi di dottorato di ricerca
2. Su richiesta dello studente e sentito il parere dei docenti guida il collegio può, in deroga al comma precedente e in accordo ai commi 9 e 10 dell'articolo 12 e i commi 7 e 8 dell'articolo 15 del regolamento di ateneo sui corsi di dottorato di ricerca, autorizzare un differimento nella consegna della tesi e nel conseguente avvio della procedura per l'ammissione all'esame finale.

Articolo 11

Norme finali

1. Il presente regolamento è predisposto dal Collegio dei docenti del corso ed è approvato dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del corso, cui spetta di deliberare anche le eventuali successive modifiche e integrazioni, su proposta del Collegio.
2. Il regolamento ha validità in relazione ai cicli formativi successivi al 28°.
3. Tutte le tempistiche menzionate in questo Regolamento si basano sull'avvio delle attività del primo anno al 1 novembre. In caso di variazioni regolamentari o di legge di questo termine, le tempistiche si intendono ricalcolate di conseguenza.